

# **Il Collegio dei Docenti del LICEO SCIENTIFICO “PACINOTTI” di CAGLIARI**

riunitosi in data lunedì 18 Aprile 2011

ha discusso sul punto relativo alle prove INVALSI, sulla base di convocazione richiesta con la raccolta di firme prevista dall'art. 7 del D.L.vo n° 297/1994;

al termine della discussione è stata presentata la mozione allegata ma il dirigente scolastico non ha consentito la votazione sulla stessa mozione.

I docenti presenti hanno quindi dichiarato (per appello nominale) la loro contrarietà all'adesione ed alla collaborazione alle prove INVALSI nel numero di 70 (settanta) su 79 presenti.

## **Mozione presentata a verbale del Collegio dei Docenti e sulla quale non è stata consentita la votazione**

### **CONSIDERATO CHE**

- non esiste alcuna norma che preveda l'obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane;
- la Nota MIUR del 30 dicembre 2010 (*“la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie”*) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti;
- l'art. 7 comma 2, Dlgs n° 297/1994 - Testo unico sulla scuola conferisce *“competenza generale”* al Collegio docenti in campo didattico; in particolare il collegio ha *“potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto”*, che *“esercita ... nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”* (lett. a); *“valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica”* (lett. d);
- l'art. 4 comma 4 DPR n. 275/1999 - Regolamento Autonomia prevede che *“nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche ... individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”*;
- la sentenza della Corte di Cassazione n. 23031/2007 ha sancito, in modo definitivo, che una circolare ha natura di atto meramente interno della pubblica amministrazione, che esprime esclusivamente un parere e non vincola addirittura né la stessa autorità che l'ha emanata né gli uffici gerarchicamente sotto ordinati, ai quali non è vietato di disattenderla;
- il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo a collaborare ad attività di questo tipo né tra gli obblighi di servizio né nella funzione docente, mentre prevede che il Piano annuale delle attività *“comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei docenti”* (art. 28, comma 4); tesi recentemente ribadita anche dagli avvocati dello Stato;
- il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra l'adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del DLgs n° 165/2001);
- nel merito, le prove Invalsi rispondono ad un obiettivo di standardizzazione degli insegnamenti; sono uno strumento per la valutazione e la differenziazione degli insegnanti e delle scuole; non valutano adeguatamente le capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica; si pongono al di fuori dell'attività didattica svolta quotidianamente nelle scuole; non rispondono a nessuna finalità educativa, né hanno retroazioni positive sul processo di insegnamento-apprendimento;

**per i MOTIVI su richiamati il Collegio dei Docenti,**  
delibera la **NON ADESIONE** e la **NON COLLABORAZIONE** dei docenti  
alla rilevazione degli apprendimenti INVALSI per l'anno scolastico 2010/2011